

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PRESSO LE SEDI DI LAVORO ARSIAL IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 RECANTE *"MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING"*, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, n. 165 E DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1 RECANTE *"MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID 19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE"*.

Premesse

Con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21.09.2021 S.G. n. 226, convertito con la legge 19 novembre 2021, n. 165 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 lavoro novembre 2021, n. 277 è stato esteso l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Con decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante *"Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 08.10.2021 n. 241, convertito con Legge 3 dicembre 2021, n. 205, all'art. 3, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 sono state emanate le *"Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale"*.

Al riguardo si ritiene, preliminarmente, utile ricordare che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto-legge n. 52/2021 e successive modifiche ed integrazioni, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. La validità è di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 6 mesi a far data dalla medesima somministrazione. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata, altresì, contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della Salute, e

ha validità dalla medesima somministrazione. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute. La certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde COVID-19 ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;

d) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. La certificazione ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Con decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07.01.2022 S.G. n. 4, all'art. 1 vengono introdotte disposizioni in ordine all'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, e viene previsto, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo in capo al datore di lavoro di verificare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (o che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva all'entrata in vigore della citata norma).

Il citato decreto, all'art. 3, prevede, altresì che a partire dal 01 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso agli uffici pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021.

Per quanto sopra

1) con la decorrenza già prevista dello scorso 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria allo stato stabilito al 31 marzo 2022, al personale ARSIAL, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire in formato cartaceo o digitale, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*.

2) **a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022**, al personale ARSIAL che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età (o che compia il cinquantesimo anno di età in data successiva all'entrata in vigore della citata norma), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire in formato cartaceo o digitale, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o

di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. E', pertanto, escluso, per il personale indicato nel presente paragrafo, l'accesso alle sedi di lavoro con certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito dell'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.

Pertanto, a far data del 15 febbraio 2022, i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (o che compia il cinquantesimo anno di età in data successiva all'entrata in vigore della citata norma), nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Gli obblighi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), in funzione dell'età anagrafica, si estendono, inoltre:

a) a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi di lavoro ARSIAL, anche sulla base di contratti esterni.

b) ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali.

3)a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 agli utenti dei servizi resi dall'amministrazione (ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare) è consentito accedere ai pubblici uffici se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021.

Tale obbligo si estende ad ogni soggetto esterno che dovesse accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro o altro) a cui è consentito accedere ai pubblici uffici se in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021.

Si evidenzia che:

- è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate nel presente documento;

- resta fermo, per il personale dipendente, ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio come da procedure operative indicanti le misure organizzative e di prevenzione per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 adottate dal Datore di Lavoro e pubblicate sulla intranet dell'Agenzia;

- il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro; - il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;

- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Soggetti esenti dalla campagna vaccinale

Sono esonerati dal possesso della Certificazione verde Covid-19 tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione.

Nelle more del rilascio dell'applicativo da parte delle competenti autorità nazionali, tale personale dovrà trasmettere la certificazione medica attestante l'esonero dalla vaccinazione esclusivamente al medico competente dell'Agenzia.

Il medico competente, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati, informerà il datore di lavoro di aver ricevuto idonea certificazione indicando esclusivamente il nome, cognome e data di nascita del dipendente che risulti esente dall'obbligo vaccinale.

L'obbligo vaccinale prescritto per gli ultracinquantenni non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Modalità operative per la verifica (Circolari n. 8 R.E. e n. 10 R.E del 10 e 15 ottobre 2021)

Presso la Sede centrale di Via Rodolfo Lanciani 38, la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 verrà effettuata, nel rispetto delle prescrizioni contenute, nell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 e delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttamente dal datore di lavoro.

Con atto formale, il Direttore Generale, con l'assistenza della Dirigente dell'Area Risorse Umane, potrà delegare i dirigenti ed altro personale ad effettuare l'attività di verifica del possesso della certificazione presso gli uffici dell'Agenzia.

La verifica sarà effettuata "a campione", su almeno il 20% del personale ogni giorno in servizio presso la Sede centrale e presso le Sedi decentrate e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile.

Fatte salve eventuali future integrazioni e/o modifiche, resta confermata ogni altra disposizione contenuta nella Circolare n. 8 R.E. del 14 ottobre 2021.

Si ricorda che all'esito della verifica gli operatori incaricati non acquisiscono, né registrano alcun dato, né sono autorizzati alla conservazione o alla riproduzione dei documenti che vengono esibiti. L'attività di verifica non comporta, altresì, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma.

Presso le Sedi decentrate e le Aziende dimostrative le verifiche saranno effettuate da personale all'uopo individuato con apposita delega.

Con atto formale, il Direttore Generale, quale Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 81/2008, con l'assistenza della Dirigente dell'Area Risorse Umane, delega i soggetti incaricati ad effettuare l'attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 in accesso presso le sedi di lavoro.

I nominativi dei verificatori presso ogni sede saranno due (un titolare ed un supplente) in modo tale

da assicurare sempre il presidio presso ogni sede di accesso e per tutta la durata di apertura della sede. I verificatori saranno adeguatamente informati e formati sulla procedura operativa da seguire.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata in attuazione dell'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 recante *"Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19"* mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del citato D.P.C.M. denominata "Verifica C19" che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) per il personale al di sotto dei 50 anni di età e c) bis, dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità secondo le disposizioni attuative di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Nel caso in cui si tratti di personale dipendente, in luogo del documento di identità, viene esibito il badge di accesso.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, mentre comporta l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- a) risulti privo di certificazione prescritta dalle disposizioni di legge in considerazione dell'età anagrafica o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- b) si rifiuti di esibire la certificazione;
- c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

Nel caso in cui si verifichino una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) i verificatori dovranno inibire l'accesso alle sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 del citato D.L. n. 127/2021 devono:

- annotare su un registro appositamente istituito per ogni sede di lavoro il cognome, nome, data di nascita e, qualora non siano dipendenti ARSIAL, azienda da cui dipende il soggetto interessato alla verifica;
- inviare entro la stessa giornata esclusivamente alla mail p.bergo@arsial.it i nominativi di coloro ai quali è stato inibito l'accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del non possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19; in questo caso il soggetto preposto al controllo comunica nella stessa giornata al datore di lavoro attraverso le modalità sopra indicate il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, l'ufficio Risorse Umane, competente a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verifica le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo, tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvede a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19.** In questo caso, il soggetto incaricato di procedere all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica al datore di lavoro attraverso le modalità sopra indicate l'assenza ingiustificata. Nel contempo, il Direttore Generale e la Dirigente dell'area Risorse Umane comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Sanzioni in caso di accesso alle sedi di lavoro in assenza di certificazione verde Covid-19

L'accesso alle sedi di lavoro, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a 1500,00 irrogata dal Prefetto (*).

Al personale dipendente si estendono, inoltre, le conseguenze di natura disciplinare.

() Ai sensi dell'art. 9-quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, l'accesso alle sedi di lavoro, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a euro 1500,00 irrogata dal Prefetto.*

Conclusioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente circolare si fa espresso rinvio alla direttiva della Regione Lazio del 12 ottobre 2021 ed alla normativa nazionale.